



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

Al Ministero della difesa
Direzione Generale dei lavori
5^a Divisione -3^a Sezione
geniodife@postacert.difesa.it

e, p.c. All'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della difesa
ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: CE 109325 - Decreto Direttoriale n. 162 in data 17/07/2026 - Contratto n. 11069 di Rep. in data 04/06/2026 - AID SCFM - Servizio di catalogazione, confezionamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e successiva bonifica degli ambienti presso la Caserma Guareschi di Firenze ID 4311 - ECONET S.r.l. Unipersonale - CIG B7C973DA29 - CUP 19125001150001 - Cap. 7120/36 C/R 25 SGD - P. 5465 cl. 1 (Prot. Cdc 45015 del 23/07/2026. Silea n. 224346/2026)

Con il decreto in oggetto, codesta Amministrazione ha disposto l'approvazione del contratto n. 11069 di Rep. in data 04/06/2026 per l'importo complessivo di € 586.091,03, stipulato tra Agenzia Industrie e Difesa (AID) - Stabilimento Chimico Farmaceutico e ECONET S.r.l. Unipersonale, relativo all'affidamento del Servizio di catalogazione, confezionamento e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e successiva bonifica degli ambienti presso la Caserma Guareschi di Firenze ID 4311.

Al riguardo, si chiede di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- i. sotto il profilo della sussistenza del controllo della Corte dei conti, il contratto di cui si dispone l'approvazione non è stipulato da codesta Amministrazione, bensì da AID. L'art. 3, comma 1, della l. n. 20/1994, disciplinante il controllo preventivo di legittimità di questa Corte, alla lett. g) prevede che siano sottoposti al predetto



CORTE DEI CONTI

controllo i *“decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato”*, tuttavia l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999 dispone che *“Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”*, ovvero al controllo successivo sulla gestione, come confermato dall’art. 142 del DPR 90 del 2010 (che reca la disciplina sui controlli sull’Agenzia), secondo il quale *“La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”*. Tale profilo appare ancor più rilevante alla luce dell’esimente del visto di questo Ufficio, prevista dall’art. 1, comma 1 della legge n. 20 del 1994, anche per gli *“atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo”*.

- ii. sotto il profilo della competenza del Direttore generale della Direzione generale dei Lavori nell’approvazione del contratto, ma anche nell’individuazione della stazione appaltante e nella nomina di dipendenti dell’Agenzia quali RUP e Responsabile della fase di affidamento, si rileva che il Ministero ha potere di vigilanza sull’attività dell’Agenzia, come richiamato nell’art. 13 della convenzione, con conseguente possibile sovrapposizione della funzione di gestione e controllo (interna) con quella di vigilanza (esterna), nonché in possibile contrasto con l’art. 132, comma 1, lett. b) e c), del TUOM che prevede autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa dell’Agenzia. Neppure risulta che la convenzione abbia previsto e disciplinato ai sensi dell’art. 62, comma 9, del codice dei contratti il ricorso ad altra stazione appaltante, qualora ciò fosse possibile ricorrendo i presupposti di cui ai commi 5 o 6.

Si chiede, altresì, di fornire le Linee guida tecnico operative del 14/04/2021.

Tanto premesso, si chiede di fornire chiarimenti alla luce della normativa sopra citata entro il termine di 30 gg di cui all’art. 27, comma 1, l. n. 340/2000.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Elisabetta Conte)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Luca Fazio)



CORTE DEI CONTI